

Unione dei Comuni



Vallie Delizie

Provincia di Ferrara

Regolamento per il potenziamento delle risorse strumentali del servizio Tributi e per l'erogazione degli incentivi al personale coinvolto nella gestione delle entrate da recupero dell'evasione IMU di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione di G.U. n. 73 del 29/12/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

Articolo 4 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali

Articolo 5 - Trattamento accessorio

Articolo 6 - Disposizioni transitorie

Articolo 7 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Finanze, servizio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle entrate relative al recupero evasione IMU, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti, riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, dai Comuni aderenti al Servizio tributi dell'Unione, in ragione del 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, anche relative ad atti di accertamento notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione, di ogni singolo Comune aderente al Servizio Tributi dell'Unione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione, di ogni singolo Comune, precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento di ogni singolo Comune aderente al Servizio tributi dell'Unione. Conseguentemente per il primo anno di applicazione il Fondo è alimentato facendo riferimento alle riscossioni registrate nel 2019.

4. Le risorse economiche, che saranno distribuite al personale in base al presente regolamento, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art.67, c.5, lett.b) del CCNL 2016-2018 tra le componenti escluse ai sensi dell'art.23, c.2, del D.Lgs. n.75/2017, come specificatamente indicato al comma 1091 della L.n.145/2018.

In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dal comma 1091 della Legge n.145/2018 non sarà possibile procedere all'erogazione degli incentivi oggetto del presente regolamento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il riparto del fondo è così definito:

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali 25%

Personale coinvolto nelle attività di recupero 75%

Articolo 4 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati e dal miglioramento del servizio al cittadino può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del servizio Tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali alle attività del servizio ed alla bonifica delle banche dati.

Articolo 5 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Finanze, servizio Tributi, definiti nel PEG/Piano Performance.

2. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Dirigente del servizio Tributi predispose una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte e sul coinvolgimento di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, da presentare in comunicazione alla Giunta dell'Unione. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili. La relazione si conclude con la ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro in base all'apporto quali-quantitativo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi del settore .

3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del settore entrate, tenuto conto delle pratiche istruite (numero di posizioni controllate e bonificate, num. di avvisi di accertamento predisposti e notificati) e dell'attività di coordinamento espletata in rapporto alla specifica attività di controllo. Tali somme sono erogabili successivamente all'approvazione della relazione alla performance. Gli obiettivi del piano della performance incentivati dal presente fondo non concorrono alla distribuzione della produttività di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21 maggio 2018.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

7. Il Dirigente del servizio Tributi provvede con proprio atto alla liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6 – Disposizioni transitorie

Le attività poste in essere dal Servizio Tributi dell'Unione dall'inizio del 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento, restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti. Gli incentivi per tale attività, relativa all'anno 2020, avranno a riferimento il rendiconto 2019.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.